


Dott. Proc. GIUSEPPE FELICETTI
NOTAIO IN ROMA
Viale Libia, 67 - Tel. 63.13.881

REPERTORIO N. 1.379

PROT. N. 623

Atto costitutivo della "A.F.I. - Associazione
Famiglie Italiane - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
PREVIDENZA E ASSISTENZA"




REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottanta il giorno ventuno del me-
se di febbraio (21 febbraio 1980) nel mio studio,
in Roma

Registrato a Roma
I Atti Pubblici
il 6 marzo 1980
Vol. 888 - 3298
Esatto L. 40.000
Il Direttore F.to Illeggibile

Avanti a me dott. proc. GIUSEPPE FELICETTI, Notaio
in Roma con studio in Viale Libia 67, iscritto al Col-
legio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velle-
tri e Civitavecchia,



sono presenti i signori:

- PASCALI GENNARO, nato a Longobardi (Cosenza) il 7
marzo 1949, domiciliato a Roma, Via Val Trompia 136,
assicuratore (PSC GNR 49C07 E677W).

TRIBUNALE ROMA

- BERTUCCI MARINA in PASCALI, nata a Roma il 29 gen-
naio 1952, domiciliata a Roma, Via Val Trompia 136,
impiegata (BRT MRN 52A69 H501X).

UFF. Soc. Commerciali

DEPOSITATO

il 29 MAG. 1980

- IOCCHI LUCIA vedova BERTUCCI, nata ad Oullins⁽¹⁾
(Franzia) il 26 luglio 1925, domiciliata a Roma, Via Val
Trompia 136, casalinga (CCH LCU 25L66 Z110S).


N // Reg. d'ordine



N 2700/80 Reg. Soc.

Il Cancelliere

F.to: Illeggibile

- PANICONI GIUSEPPE, nato a Roma l'11 giugno 1942,
domiciliato a Roma, Via Giacomo Aicardi 8, assicura





Giuseppe Feltri

*Tasceli Ferraro
Barducci Parina
Foncia
Puligoni
Piano*

tore (PNC GPP 42906 H501A).

- GRASSO MARIO BRUNO, nato a Castrignano del Capo (Lecce) il 6 ottobre 1951, domiciliato a Roma, Via Vincenzo Troja 31, impiegato (GRS MBR 51R06 C336H).

- GRILLI MARIO, nato a Cagli (Pesaro) il 1° dicembre 1946, domiciliato a Roma, Via dei Salici 48, artigiano (GRI MRA 46T01 B352Z).

*Grilli Mario
Bruscaiupe Marcella
Belletti Graziano
Mancini Vincenzina*


- BRUSCAIUPI MARCELLA in BIAGIOLI, nata a Roma il 3 marzo 1945, domiciliata a Roma, Via Ettore Rolli 51, casalinga (BRS MCL 45C43 H501D).

- BELLETTI GRAZIANO, nato a Monteurano (Ascoli Piceno) il 5 febbraio 1943, domiciliato a Roma, Via della Lungaretta 73, operaio (BLL GZN 43B05 F653K).

- MANCINI VINCENZINA in SARACENI, nata a Chieti il 17 giugno 1933, domiciliata a Roma, Via Cesare Fani 124, professoressa (MNC VCN 33H57 C632T).

Giuseppe Feltri

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, previa dichiarazione di volere, d'accordo e con il mio consenso, rinunciare all'assistenza dei testimoni e di essere tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:



ARTICOLO 1 - E' costituita tra essi comparenti una società di mutuo soccorso sotto la denominazione sociale di: "A.F.I. - Associazione Famiglie Italiane - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, PREVIDENZA E ASSISTENZA".

regolata a norma delle disposizioni di legge previste dall'articolo 1 dello Statuto.

ARTICOLO 2 - La Società ha la sua sede in Roma, attualmente in Via Ettore Rolli 39.

ARTICOLO 3 - La Società si propone gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto sociale.



ARTICOLO 4 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2001, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.



Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno⁽²⁾ di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1980.

ARTICOLO 5 - I componenti, nella loro qualità di Soci Fondatori, versano ora stesso nelle casse sociali il contributo obbligatorio di lire 50.000 (lire cinquantamila) ciascuno, previsto dall'articolo 5 dello Statuto e, quindi, complessivamente la somma di lire 450.000 (lire quattrocentocinquantamila).

ARTICOLO 6 - La Società è regolata, oltre che dal presente atto costitutivo e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, dalle norme contenute nello Statuto e da quelle da esso richiamate.

Detto Statuto, composto di numero 25 (venticinque) articoli, previa lettura, si allega sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e





sostanziale.


ARTICOLO 7 - I componenti, seduta stante, riuniti in
Assemblea, nominano il primo Consiglio di Amministra-
zione, dopo avere stabilito in tre persone il numero
dei suoi componenti fino a diversa delibera dell'As-
semblea.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione ven-
gono nominati i signori Pascali Gennaro, Bertucci Ma-
rina e Iocchi Lucia, i quali accettano dichiarando
che nei loro confronti non esiste alcuna delle cause
di ineleggibilità previste dalla legge.

ARTICOLO 8 - I suddetti componenti del Consiglio di
Amministrazione, riuniti in Consiglio, eleggono Pre-
sidente il signor Pascali Gennaro, Vice Presidente
la signora Iocchi Lucia e Segretario la signora Ber-
tucci Marina, che accettano.

ARTICOLO 9 - A comporre il primo Collegio Sindacale
vengono chiamati i signori Grasso Mario Bruno, Grilli
Mario e Belletti Graziano, quali Sindaci Effettivi,
il primo dei quali con funzioni di Presidente ed i
signori Paniconi Giuseppe e Bruscalupi Marcella, qua-
li Sindaci Supplenti.

Tutti i nominati accettano, dichiarando che nei lo-
ro confronti non sussiste alcuna delle cause di ine-
leggibilità previste dall'articolo 2399 del Codice



Civile.

ARTICOLO 10 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei componenti e della Società in solido.

Io Notaio, richiesto, ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia in due fogli dei quali occupa quattro facciate e nove righe della quinta e l'ho letto ai componenti, che l'hanno approvato.

(1) adde: "-Lione" -

(2) adde: "dicembre" -

Due postille da me lette ai componenti, che le hanno approvate.

Toscani Genaro

Bertucci Marina in Toscani

Renzi Luigi Ved. Bertucci

Antonini Giuseppe

Prato Carlo Bruno



Critti Mario

Duca Luigi Marcella in Biagioli

Zelicki Graziano

Manini Vincenzina in Sorrenti

Cipriani Felice in Neri




STATUTO SOCIALESEDE-SCOPO-DURATA

Art. 1) - E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con la seguente denominazione: "A.F.I. - Associazione Famiglie Italiane - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, PREVIDENZA E ASSISTENZA", secondo il disposto della Legge 15 Aprile 1886 n. 3818, dell'art. 12 del Codice Civile e dell'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Società è anche regolata dalle norme stabilite per le Società Cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili.-


Art. 2) - La Società, a carattere nazionale, ha la sua Sede legale in Roma.

La Società potrà provvedere all'istituzione di Uffici, magazzini, comitati, corrispondenti, filiali ed altri eventuali organi rappresentativi fuori del Comune in cui si trova la Sede sociale in tutto il territorio nazionale.



Art. 3) - La Società ha lo scopo di mutuo soccorso fra i Soci attuando la previdenza ed assistenza senza scopo di lucro; in particolare: _____

- l'ASSISTENZA verrà attuata con prestazioni di natura sportiva, legale, assicurativa, amministrativa, au-





tomobilistica, tributaria, turistica, consulenza in genere ed informazioni anche a mezzo stampa; organizzazione di manifestazioni, gare, gite, corsi di istruzione professionale; facilitazioni presso fornitori; concessione di sussidi ai Soci più bisognosi, piccoli prestiti garantiti a piccolo e medio termine per i fini anzidetti; tutela degli interessi dei Soci anche in sede legale-giurisdizionale, legislativa e costituzionale, nonchè l'istruzione dei Soci e dei loro familiari e quanto altro il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare per il raggiungimento della elevazione del benessere morale e materiale dei Soci.


- LA PREVIDENZA sarà attuata stipulando, tra l'altro, contratti di prestazione diretta di garanzia a favore dei Soci, in tutti i settori richiesti e specie in materia sportiva e consumistica in genere, con l'osservanza di quanto disposto dalla Legge 15 Aprile 1886 numero 3818 (che sempre regola la Società in oggetto ed alla quale Legge e successive modificazioni sempre deve farsi riferimento). Il servizio di previdenza sarà esteso a tutti i familiari conviventi dei Soci, previo versamento dei contributi relativi.

I relativi contributi saranno pertanto più modesti

di quelli praticati da gestioni a scopo di lucro. La Società potrà stipulare, con Società Assicuratrici e/o Enti, convenzioni per garantire le prestazioni ai Soci e quindi per esplicitare l'attività in condizioni di rappresentante e di delegata di Società e/o Enti, nazionali ed esteri, esercenti l'assicurazione e la riassicurazione sotto l'osservanza e le limitazioni previste dal T.U. approvato con Decreto 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modifiche, tra le quali la Legge n. 511 del 2 giugno 1962. Potrà effettuare prestazioni indirette con convenzioni e/o contratti in proprio nome e a favore dei Soci ai sensi degli articoli 1890 e 1891 del Codice Civile e seguenti. La Società si propone infine di svolgere tutte quelle attività a carattere previdenziale ed assistenziale che potranno rientrare tra gli uffici delle Istituzioni di previdenza economica di cui all'art. 2 della citata Legge 15 aprile 1886, ai sensi e per gli effetti della quale la Società si intende costituita. La Società potrà effettuare, senza bisogno di particolari statuizioni, tutte quelle operazioni in rapporto complementare alle suddette attività principali su semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4) - La durata della Società è fissata fino al





31 dicembre 2001, ma potrà essere prorogata con deli-

bera dell'Assemblea dei Soci. _____

SOCI _____

Art. 5) - Possono essere Soci della Mutua tutti i lavoratori e sportivi in genere, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Essi si suddividono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Temporanei e Soci Onorari. _____

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Società e versato il contributo obbligatorio di almeno lire 50.000 (cinquanta-mila); hanno diritto a 5 (cinque) voti. _____

SOCI ORDINARI: sono tutti i Soci fondatori e coloro che contribuiscono alla vita attiva della Società e versano almeno un contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione avendo così diritto al voto. _____

SOCI TEMPORANEI: sono tutti coloro i quali usufruiscono delle prestazioni di previdenza ed assistenza di cui all'art. 3 del presente Statuto; hanno diritto al voto e sono soggetti al pagamento della quota annua di iscrizione restando inoltre tenuti al pagamento dei contributi sociali necessari per il godimento della prestazione di assistenza e previdenza richiesti.


Dei Soci temporanei verrà tenuto repertorio particolare distinto da quello dei Soci Ordinari e da quel-

Passale
Berlusconi
Francesco
Salvo

Spilli
Bruscolari
Bellei
Mariano

Gianni





lo dei Soci Onorari.

SOCI ONORARI: con questo titolo possono essere nominati coloro che abbiano patrocinato e promosso iniziative di notevole importanza nel campo della previdenza Sociale (ad essi viene conferita tale nomina a puro titolo onorifico, senza obblighi sociali e degli stessi verrà tenuto apposito albo: detti soci hanno diritto al voto).

art. 6) - I Soci Ordinari, per essere ammessi, devono farne domanda firmata da due Soci Ordinari Presentatori, al Consiglio di Amministrazione, il quale decide a maggioranza dei voti.


L'Ammissione diviene comunque operante dopo il pagamento del contributo stabilito per la qualifica.


I soci temporanei, per essere ammessi, debbono fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale decide l'ammissione, inappellabilmente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare un suo membro ad accettare ed a ratificare l'ammissione dei soli Soci temporanei e provvedere all'iscrizione nell'apposito libro.

I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea, che deliberano a maggioranza di voti.

Art. 7) - Il Socio può usufruire, a richiesta, delle





prestazioni assistenziali, previdenziali e di en-
 trambe. Le prestazioni assistenziali potranno essere
 godute di diritto da tutti i Soci dopo il pagamento
 della quota annua di iscrizione e dei contributi re-
 lativi. Le prestazioni previdenziali potranno essere
 godute da tutti i Soci, sempre che accettino e sot-
 toscrivano, di volta in volta, le specifiche condi-
 zioni e paghino i contributi, il tutto come fissato
 dal Consiglio di Amministrazione nei contratti di
 prestazione all'uso stabiliti e redatti.

Art. 8) - Il vincolo sociale per i Soci fondatori e
 onorari è perpetuo, salvo dimissioni; mentre sia per
 i Soci Ordinari che per i Soci temporanei, si estin-
 gue se entro la scadenza dell'anno dall'ammissione,
 essi non avranno versato i contributi sociali. Per
 la riammissione decide il Consiglio di Amministra-
 zione.

La qualità di Socio si perde per il recesso, deca-
 denza, esclusione e morte.

- RECESSO: Il Socio deve farne richiesta trenta gior-
 ni prima dalla scadenza dell'anno che inizia dalla
 data di accettazione, di ammissione o dalla data
 dell'ultimo rinnovo annuale, al Consiglio di Ammi-
 nistrazione, ferme restando le scadenze pattuite nel
 contratto associativo e di prestazione.

*Concetti - Gennaro
 Bertucci - Marino
 Ferrarini - G. Rossi
 Pagnanelli - G. Rossi*

*Epitelli - Massimo
 Borsari - Luigi
 Bellotti - Graziano
 Mancini - Luciano*

Gianni - Roberto



- **DECADENZA:** è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati.


Passati trenta giorni dalla scadenza dell'anno il Socio che non abbia pagato la quota sociale si intende decaduto, salvo la sua riammissione ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le modalità.



- **ESCLUSIONE:** è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i Soci che non osservano lo Statuto, che non versano i contributi, che compiono inadempienze ritenute gravi dal Consiglio e che siano condannati per fatti infamanti, che abbiano predeterminato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni e che abbiano compiuto atti dannosi per la Società.

L'esclusione è comunicata con raccomandata r.r.

Art. 9) - Ad ogni Socio è fatto obbligo di:

- a) - rispettare il presente Statuto, intervenire alle adunanze nei casi previsti e fare propaganda a favore della Società.
- b) - osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea Generale dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.
- c) - non danneggiare in alcun modo la Società.





d) - versare la quota annua di iscrizione per godere delle prestazioni assistenziali.


e) - versare i contributi sociali per godere delle prestazioni previdenziali.

Art. 10) - Il Socio a seconda della qualifica prescelta, è tenuto a versare sia il contributo obbligatorio al fondo di garanzia, sia i contributi sociali e la quota annua di iscrizione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di esonerare i Soci Ordinari dal pagamento della quota annua di iscrizione. Per decisione del Consiglio di Amministrazione possono essere esentati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota annua di iscrizione, coloro i quali siano iscritti ad Enti ed Associazioni aventi finalità analoghe a quelle perseguite dalla Società, salvo l'obbligo di stipulare, con la Società stessa, i contratti di prestazione.

L'ammissione a Socio Temporaneo può avvenire senza obbligo di pagamento della quota annua di iscrizione, purché sia provato lo stato di particolare bisogno, per gli orfani, le vedove e i colpiti da infortunio sul lavoro.

PATRIMONIO, INVESTIMENTI, FONDI, NORME E CAUTELE PER




L'IMPIEGO E LA CONSERVAZIONE

Art. 12) - Il patrimonio della Società è costituito da: _____



- a) - Capitale Sociale o di finanziamento; _____
- b) - Fondo di garanzia: conferimenti, contributi, riserve per la costituzione del Fondo di garanzia; _____
- c) - Fondo straordinario: oblazioni volontarie, lasciti e donazioni.

Art. 13) - I fondi sociali disponibili possono essere investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato od in immobili e in partecipazioni in altre Società o nelle forme previste dalla legge e decise dal Consiglio di Amministrazione. Dalle entrate, dedotte le riserve matematiche, le spese, le perdite, i gravami fiscali, gli ammodernamenti ed ogni altro onere di gestione, sulla rimanenza a chiusura del bilancio sarà prelevato un ammontare minimo del 20% (venti per cento) da destinare al fondo di riserva ordinaria ed un ammontare del 10% (dieci per cento) che affluirà alla riserva di garanzia. L'ulteriore quota verrà erogata in sussidi ai Soci bisognosi.



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 14) - Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione ha luogo, normalmente, nella sede sociale o anche altrove, ma



sempre nel territorio italiano, a cura del Consiglio di Amministrazione nella forma di diffusione ritenuta più idonea e mediante l'affissione della convocazione per almeno 15 giorni nei locali della sede sociale.

La seconda convocazione avrà luogo dopo che siano trascorse 24 ore dalla prima; del che deve essere data comunicazione nell'Avviso di cui innanzi.


In mancanza dell'adempimento delle formalità di cui sopra, l'Assemblea è da ritenersi regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci che abbiano diritto al voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 15) - All'Assemblea Generale Ordinaria spetta:

- a) - approvare il bilancio.
- b) - nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.
- c) - deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione della Società, riservati alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 16) - All'Assemblea Straordinaria spettano tutti i poteri previsti dalla legge. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo giudichi opportuno, oppure su motivata richiesta


scritta e firmata da almeno un quinto dei Soci che hanno diritto al voto. _____




Art. 17) - In qualità di Socio delegato si potrà rappresentare un massimo di 5 (cinque) Soci. _____

Art. 18) - Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la maggioranza derivante dalla presenza diretta o per delega di almeno la metà dei Soci e deliberano a maggioranza assoluta (50% + 1) dei presenti e per delega; in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia il numero delle presenze dirette o per delega dei Soci e delibera a maggioranza assoluta (50% + 1) dei presenti e per delega. La delega, salvo quanto disposto nel successivo articolo, si ritiene valida quando sia pervenuta entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con firma autografa.

Art. 19) - Qualora la Società abbia oltre 500 (cinquecento) Soci aventi diritto al voto e i Soci siano distribuiti in varie località del territorio nazionale, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere la convocazione dell'Assemblea Generale da assemblee regionali, provinciali e/o comunali e intercomunali. Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'or-





dine del giorno dell'Assemblea Generale. Esse devono inoltre essere convocate almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale, a mezzo di avviso che indicherà la data, l'ora e il luogo della convocazione e le materie da trattare. Le assemblee separate provvederanno ad eleggere delegati all'Assemblea Generale con l'intervento di almeno uno dei componenti (o delegato) del Consiglio di Amministrazione. Quando si adotta la procedura delle assemblee separate, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati eletti dalle predette assemblee e risultanti dal processo verbale della rispettiva assemblea separata. I Soci rappresentati dai delegati si considerano presenti ai fini del calcolo del numero legale per la validità dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o più membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, che ne determina il numero, tra gli aventi diritto al voto. Il numero dei componenti dovrà essere possibilmente dispari. Esso dura in carica tre anni; i Consiglieri sono rieleggibili. Essi dovranno essere scelti in primo luogo tra i Soci Ordinari Fondatori ed, in mancanza di questi, tra i So-


ci Ordinari.


Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando egli lo ritenga utile e quando ne facciano richiesta almeno $2/3$ (due terzi) dei Consiglieri. La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata che dovrà pervenire almeno un giorno prima della riunione, per telegramma oppure mediante affissione nella Sede sociale o amministrativa. In questo ultimo caso, l'affissione della convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti o nelle altre forme previste nei singoli casi del presente Statuto.

(1)
Il voto può essere dato per delega. In caso di parità, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente; se la votazione è segreta, la parità comporta la reiezione della proposta. La votazione è segreta quando sia richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.





Handwritten signature and stamp in the top right corner.

Art. 21) - Al Consiglio d'Amministrazione spetta:

- a) - decidere sull'ammissione dei Soci collaboratori interni, fissandone il trattamento economico; conferire incarichi e stipulare ogni altro contratto e convenzione per il conseguimento dei fini sociali.
- b) - decidere sull'ammissione dei Soci collaboratori esterni, fissandone il trattamento economico.
- c) - decidere sull'ammissione di ogni categoria di Soci.
- d) - decidere sull'esclusione e sul recesso dei Soci.
- e) - determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'adempimento di ordinari e speciali incarichi.
- f) - deliberare sulla misura dei contributi sociali, stabilire le norme per l'assegnazione dei sussidi, delle sovvenzioni, nonché per la concessione dei prestiti ed istituire filiali, comitati, incaricati di zona ed altri organi rappresentativi della Società.
- g) - amministrare il patrimonio sociale, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e formulare le proposte per le eventuali modifiche dello Statuto e per predisporre ed emanare il regolamento e la modifica dello stesso.
- h) - compilare il bilancio annuale; il rendiconto comprensivo dello stato patrimoniale delle rendite


Handwritten notes on the left margin:
Caroli
Escheri
Francis
Montecor
Quar
Francis

Handwritten notes on the left margin:
Spilli
Morrio
Buscini
Morrell
Bellelli
Francisco
Manenti
Innanni

Large handwritten signature on the left margin.



e delle spese, a mente dell'art. 10 della Legge 15 Aprile 1886 n. 3818, dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con le relazioni del Consiglio stesso e dei Sindaci.






i) - provvedere infine a deliberare su tutte quelle questioni di merito, organizzative e di diritto, predisponendo i mezzi idonei al raggiungimento dello scopo sociale, attinenti appunto alle prestazioni assistenziali e assicurative e quanto altro previsto dal presente Statuto.

Art. 22) - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le riunioni. Il Presidente presiede pure l'Assemblea Generale dei Soci.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 23) - I Sindaci sono nominati in numero di 3 (tre) dalla Assemblea dei Soci. I Sindaci supplenti in numero di 2 (due) sono eletti anch'essi dall'Assemblea Generale. Tutti i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni determinate dall'art. 2403 del Codice Civile in quanto applicabili. Delle riunioni del Collegio dei Sindaci è redatto processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Sindaco che ha funzioni





di segretario.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 24) - In caso di scioglimento della Società i beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti a scopi mutualistici. Per lasciti e donazioni che la Società abbia ricevuto per un fine determinato, avente carattere di perpetuità, si applicano le norme sulle Opere Pie, come prescritto dall'art. 8 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818. La Società può essere messa in liquidazione per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di liquidazione, compiute tutte le operazioni relative e dopo essere state soddisfatte le ragioni di ogni Socio limitatamente ai capitali effettivamente versati, le eventuali riserve e attività saranno devolute in relazione agli scopi e per fini mutualistici. Il liquidatore ed i liquidatori saranno nominati dall'Assemblea Generale, la quale ne determinerà le attribuzioni e gli emolumenti, stabilendo anche il termine entro il quale essi dovranno rendere conto della loro gestione.


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25) - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo e dal presente Statuto che del primo fa parte integrante, si fa riferimento alle norme della

*Quali sono i
Benedetti
Fiorini
Giovanni*

*Grilli
Bianca
Bellelli
Mancini*


Finelli



legge speciale 15 aprile 1886 n. 3818 ed a quelle,
in quanto applicabili, del Codice Civile in materia
di Società Cooperative a r.l. e mutuo soccorso. Il
Regolamento che verrà emanato a cura del Consiglio
di Amministrazione, rispettando lo spirito di questo
Statuto, avrà lo scopo di emendare le eventuali ca-
renze e di darne l'esatta interpretazione.

(1) adde: "non"-

Si approva la postilla.




Giuseppe Ferraro
Zentucci Marina in Pandi
Louise Giochi ved. Pestucci
Antonio Gineffe
Primo Mario Bruno
Crotti Mario
Bruscalupi Marcella in Biagioli
Belleli Graziano
Mancini Concetta in Sarsconi
Giuseppese Ferraro N. S.



Copia conforme all'originale per un fascicolo -

Roma - 4 GIU. 1980

Giuseppese Ferraro N. S.



Presa visione { Licenza esercizio
Licenza di P. S.

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Denuncia N. 458446

Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma

SOCIETÀ COOPERATIVA

ENTE

Aggiornamento Schedari	
Rifer.to	Sigla
Boll.no	
Classif.	
S. aff.	
S. class.	
S. top.	
Archivio	

INDICAZIONI DA APPORRE

dall' Ufficio

Denominazione ⁽¹⁾ A.F.I.

Comune ^{(1) (2)} Rome

Oggetto: ⁽¹⁾ / 4500

dal denunciante

ATTIVITÀ PREVALENTE:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
008543 10GIU 80

Prot. N.

CLASSIFICAZIONE (da apporre dall'Ufficio)			
Ramo	Classe	S/classe	Categoria
9	08		12